

8161

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, nell'udienza del 7/5/2011, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13852 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2011 vertente

TRA

DIRPUBBLICA (Federazione dei Funzionari delle elevate professionalità , dei professionisti e dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie) in persona del Segretario e legale rappresentante p.t. Dott. Giancarlo Barra, elettivamente domiciliato in Roma, Via Properzio 37 , presso lo studio dell' Avv. to Carmine Medici che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi n° 12

RESISTENTE

Oggetto : ricorso ai sensi dell'art 5 DLgs 9/07/2003 n° 216 introduttivo della fase di merito
Conclusioni delle parti : come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 18/4/2011 la Dirpublica conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione ,dell' Università e della Ricerca chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni " *Voglia l'ecc. mo Tribunale adito , respinta ogni altra istanza , eccezione o deduzione accogliere il presente ricorso e , per l'effetto , così provvedere : 1) previa disapplicazione , per quanto di ragione , le direttive 13 del 2/2/2009 e n. 94 del 4/12/09 , accertare e dichiarare che la nota prot. n. AOODGPER 2261 del 25/2/2010 nonché ogni atto organizzativo e gestionale con il quale il Ministero dell'Istruzione ,della Università e della Ricerca ha disposto la risoluzione unilaterale in massa del rapporto di lavoro dei dipendenti che hanno compiuto 40 anni di anzianità massima contributiva , costituiscono*

una discriminazione indiretta fondata sull'età , non giustificata oggettivamente e ragionevolmente, da finalità legittime e che in ogni caso , la predetta misura non è appropriata e necessaria rispetto alle finalità realmente perseguite , per cui risulta in evidente contrasto con la normativa internazionale e comunitaria di cui all'art 13 del Trattato UE e della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/78/CE , nonché con la normativa interna di recepimento di cui al D.Lgs 9 luglio 2003 n 216 ; 2) conseguentemente , dichiarare la nullità dei predetti atti organizzativi e di gestione del Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca , ivi comprese le lettere di preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro , siccome queste ultime esecutive del medesimo disegno discriminatorio ; 3) ordinare al il Ministero dell'Istruzione , della Università e della Ricerca di cessare immediatamente qualunque altra attività , ove ancora sussistente , finalizzata alla realizzazione del disegno discriminatorio di cui ai punti che precedono e di rimuovere , in ogni caso gli effetti degli atti e dei comportamenti già posti in essere ;4) condannare il Ministero convenuto al pagamento di spese , diritti ed onorari di giudizio , oltre IVA e CPA come per legge. A Tal fine , si chiede fissarsi , con decreto , l'udienza di comparizione delle parti per gli incumbenti di cui all'art 44 , co. 3 del D.Lgs 25 luglio 1998 n° 286 , al quale rinvia l'art 4 co.2 del D.Lgs. n 216/2003 , con assegnazione del termine per la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al Ministero convenuto “ .

Premetteva che con ricorso iscritto al R.G. 19418/2010 essa ricorrente aveva adito il Tribunale ai sensi dell'art 5 comma 2 del D.lgs 9 luglio 2003 n° 216 e dell'art 44 del D. Lgs . 25 luglio 1998 n° 286 per sentir accertare la natura discriminatoria delle direttive 13 del 2/2/2009 e n. 94 del 4/12/09 , della nota prot. n. AOODGPER 2261 del 25/2/2010 nonché di ogni atto organizzativo e gestionale con il quale il Ministero dell'Istruzione ,della Università e della Ricerca ha disposto la risoluzione unilaterale in massa del rapporto di lavoro dei dipendenti che hanno compiuto 40 anni di anzianità massima contributiva ; con ordinanza 15- 21/7/2010 il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro nella persona della Dott.ssa Rossella Masi aveva rigettato il ricorso , non ravvisando nel comportamento dell'Amministrazione resistente “ una condotta idonea a discriminare i destinatari dei provvedimenti amministrativi esaminati in ragione dell'età “ . Sottolineava che al procedimento di cui all'art 44 Dlgs n° 286/'98 doveva attribuirsi natura cautelare

con conseguente applicazione delle norme sul procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis e segg c.p.c. specificando di intendere promuovere la successiva fase di merito. Argomentato diffusamente in diritto in ordine alla propria legittimazione passiva ed alla sussistenza di una discriminazione indiretta per età operata dall'Amministrazione convenuta attraverso l'emanazione delle direttive richiamate e l'adozione di atti organizzativi e gestionali volti alla risoluzione unilaterale del rapporto del personale che aveva maturato i 40 anni di anzianità contributiva, concludeva come sopra riportato .

Si costituiva il Ministero convenuto contestando il ricorso e chiedendone il rigetto : evidenziava l'insussistenza di alcuna discriminazione per età evidenziando che il Ministero convenuto , dando rilievo ad un meccanismo di pensionamento non ancorato all'età anagrafica ma a quella contributiva ,si era uniformato ad una norma di legge primaria (l'art 72 comma 11 del Dlgs n° 112/2008) che attribuisce alle Amministrazioni una facoltà di recesso finalizzata ad interventi di razionalizzazione del costo del lavoro pubblico , senz'altro rispettosa di valori costituzionali.

Autorizzato il deposito di note , all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con sentenza dando pubblica lettura del dispositivo .

Il ricorso non è meritevole di accoglimento .

Deve premettersi che come chiarito da Cass. Sez. Unite n° 6172/2008 “ In tema di azione civile contro la discriminazione, l'art. 44 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) prevede un procedimento cautelare al quale si applicano, in forza dell'art. 669- quaterdecies cod. proc. civ. ed in quanto compatibili, le norme sul procedimento cautelare uniforme regolato dal Capo III del Titolo I del Libro IV cod. proc. civ. e, in particolare, trova applicazione l'art. 669-octies cod. proc. civ. sul facoltativo inizio della fase di merito ”. Nella fattispecie si verte per l'appunto nel giudizio di merito che la parte ha facoltà di introdurre ex art 669 octies VI comma c.p.c. nel caso di provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (nel caso di specie avverso l'ordinanza emessa in data 15- 21/7/2010 non è stato proposto reclamo innanzi al collegio ex art 44 comma VI Dlgs n° 286/'98 , ma parte ricorrente ha inteso proporre il facoltativo giudizio di merito) .

Ciò precisato , occorre rilevare che parte ricorrente lamenta che l' attuazione data dal Miur attraverso la nota prot. n. AOODGPER 2261 del 25/2/2010 alla disposizione di

legge di cui all'art 72 comma 11 L 133/2008 determini una discriminazione indiretta per età , risultando così in contrasto con la normativa internazionale e comunitaria (art13 Trattato Ue ; art 1,2,3,4, e 6 direttiva del Consiglio del 27/11/2000 n . 2000/78/CE) nonché con la normativa interna di recepimento di cui al Dlgs n° 216/2003 .

Come è noto l'art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 17, comma 35 *novies*, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, ha disposto che: *"Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi ... Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa"*.

Nella richiamata nota del 25/02/2010 in allegato 3 al fascicolo di parte ricorrente il Miur , discostandosi dalle indicazioni date con precedenti direttive (direttiva n° 13/09 in allegati 2 fascicolo ricorrente – con la quale l'Amministrazione ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso di cui all'art72 comma 11 citato assumeva *" come prioritaria l'esigenza di evitare situazioni di esubero del personale nella classe di concorso , posto o profilo di appartenenza , nell'arco del triennio 2009 – 2011 durante il quale verranno poste in essere le riforme ordinamentali e la nuova organizzazione della rete scolastica"*; direttiva n.94 /2009 nella quale si ribadiva quanto ai criteri di esercizio della facoltà di recesso sia per il personale docente , educativo ed ATA - punto 2.1.- che per il personale dirigente - punto 2.2.- il riferimento a situazioni di esubero) , precisa : *" a prescindere da situazioni di esubero o meno della classe di concorso , posto o profilo di appartenenza , il raggiungimento della massima anzianità contributiva determina la risoluzione del contratto "* . L'Amministrazione quindi , mutando l'iniziale orientamento , ha deciso di dare attuazione al disposto del citato art 72 comma 11 L 133/2008 e succ. mod. in presenza del solo requisito del raggiungimento della massima anzianità contributiva ,svincolando l'esercizio della facoltà di recesso dalla valutazione

di situazioni di esubero ed esigenze riorganizzative . Ciò che però rileva in questa sede è che – indipendentemente dalla censurabilità di tale modus operandi - certamente l'esercizio della facoltà prevista dalla norma richiamata non comporta una discriminazione collettiva indiretta per età (presupposto fondante dell'azione cautelare già esperita e dell'azione di merito de qua, sulla base del quale- peraltro - è stata riconosciuta la legittimazione ad agire della Federazione sindacale ricorrente) . Deve sul punto pienamente condividersi quanto affermato nella ordinanza 15- 21/7/2010 nella quale si evidenziava “ *tale carenza (ovvero l'esercizio della facoltà di recesso alla sola condizione del raggiungimento della massima anzianità contributiva) non è suscettibile di essere sindacata nell'ambito dell'attuale procedimento, non risolvendosi comunque, come già evidenziato, in una condotta idonea a discriminare i destinatari dei provvedimenti amministrativi esaminati in ragione dell'età*” e ciò tenuto conto della radicale diversità tra il criterio di scelta dei lavoratori fondato sulla età anagrafica ed il criterio di scelta fondato sull'anzianità contributiva – previsto dalla norma sopracitata ed unicamente adottato da ultimo dal Miur per l'esercizio della facoltà di recesso . Non può , infatti , sostenersi che il raggiungimento di una determinata anzianità contributiva dipenda esclusivamente dall'età anagrafica, ben potendo incidere sulla prima situazione una serie di altri e diversi fattori (inizio dell'attività lavorativa , continuativo esercizio della stessa , regolare e costante copertura assicurativa) ; anzi – come correttamente evidenziato da parte resistente – proprio il riferimento al dato oggettivo del raggiungimento di una determinata anzianità contributiva evita di incorrere in eventuali disparità di trattamento tra lavoratori basate sull'età , garantendo così il soddisfacimento delle esigenze dell'amministrazione di contenimento dei costi e di razionalizzazione delle risorse- anche nel senso di un ricambio generazionale – ed imponendo un sacrificio al solo personale che ha raggiunto la massima anzianità contributiva .

Il ricorso deve , pertanto , essere respinto .Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .

P.Q.M.

-respinge il ricorso ;



-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3132 ,00
di cui € 2130,00 per onorari .

Roma 7/5/2012

Il Giudice

E. Colucci

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 7.V.2012

R